

Avv. LIBORIO GRAZIUSO

Servizio Affari GIACCP

BRINDISI

Via G. B. Casimiro, 27

BRINDISI

ARBITRATO

EDIL.SAR.TOM. c/I.A.C.P. Brindisi

per l'Istituto Autonomo per le Case Popolari (IACP) della Provincia di Brindisi, in persona del Presidente pro-tempore e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Liborio GRAZIUSO, in virtù di mandato in calce all'"Atto di significazione e formulazione dei quesiti al Collegio Arbitrale" notificato, col quale è elettivamente domiciliato presso e nella sede dell'Istituto detto in Brindisi alla via G.B.Casimiro 27.

In seguito a gara di appalto espletata il 2.5.1984, con contratto del 27.8.1984 n. 6107 di rep. registrato a Brindisi in data 27.8.1984 al n. 4419 (All.), furono concessi in appalto all'Impresa EDIL.SAR.TOM. s.r.l. con sede in Fasano, i lavori di costruzione di n. 38 alloggi di E.R.P. in Latiano, P.I. n. 609/106/1, Legge 457/78 - art. 41, 3° Biennio 82/83 (completamento).

L'importo complessivo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta del 7,51%, ammontava a £. 1.366.539.750, aumentato poi a £. 1.611.223.687 a seguito di due perizie suppletive e di variante.

I lavori furono consegnati all'Impresa, sotto le ri-

serve di legge, con verbale del 16.5.1984, e vennero ultimati, compresi quelli relativi alle dette due perizie suppletive in data 20 giugno 1985 in anticipo rispetto agli ordinari termini contrattuali.

La consegna dei fabbricati appaltati venne effettuata, dall'Impresa all'I.A.C.P., in data 21.3.1986.

L'Impresa firmò il registro di contabilità inserendo quattro riserve, confermate nello Stato Finale e nel Certificato di Collaudo, le quali formano oggetto del presente arbitrato.

La visita dei collaudatori venne effettuata il 2.4. 1987 e l'Impresa firmò il certificato di collaudo confermando le 4 riserve esplicitate nel registro di contabilità e non inserendone altre (All.).

L'Impresa, con atto di significazione e diffida (All.) richiede la decisione amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, delle riserve inserite negli atti contabili e nel certificato di collaudo, specificando che l'eventuale omissione di pronuncia nel termine assegnato sarebbe stata intesa come rigetto della richiesta e l'atto avrebbe acquistato valore di domanda di arbitrato, ai sensi degli artt. 43 e segg. del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.P.R. 1962/1063.

In data 12.4.1988 venne notificato, tramite racc. a.

r., Atto di significazione e formulazione dei quesiti al Collegio Arbitrale (All.).

L'Istituto con telegramma del 18.4.1988 (All.) comunicò di aver già adottato la delibera n. 6141 del 23.3.1988 relativa alla approvazione del collaudo e determinazioni in merito alle riserve che, una volta esecutiva, sarebbe stata notificata, come avvenne in data 28.5.1988 (All.).

Premessa questa breve esposizione in riferimento ai quesiti posti nell'Atto detto, si osserva quanto segue:

1) - Con il quesito n.1 viene chiesta la somma di £. 103.553.280.= per la maggiore spesa sostenuta per lo scavo in presenza di acqua di falda e per l'impiego di tre autopompe per l'aggottamento di acqua e fanghiglia onde permettere lo svuotamento delle fondazioni.

Il quesito corrisponde alla riserva n. 1 del 2.10. 1984 inserita nel registro di contabilità (All.), dove viene precisato che la voce di cui all'elenco prezzi relativa agli scavi "in presenza d'acqua" è da intendersi riferita a fenomeni accidentali, quali conseguenze da pioggia o da immissioni dovute a varie cause, con possibilità di eliminazione e non a presenza d'acqua da falda freatica, "difficilissima

da eliminare e che comporta un onere di costi continuo e costante sino al completamento delle opere di fondazione". La D.L., in pari data, respinse, nello stesso registro, la detta riserva e successivamente, nella sua Relazione riservata sulle riserve (All.), ne esplicitò i motivi nel senso che, pur riconoscendo che l'Impresa aveva dovuto ricorrere ad opere sussidiarie, esse rientravano nelle previsioni di cui all'art. 10 dell'Elenco Prezzi (All.), il quale prevede, appunto, il compenso per scavi effettuati "anche in presenza di acqua"; che comunque la riserva era stata espressa successivamente al verificarsi dei fatti.

Va precisato che il detto art. 10 prevede, appunto, i prezzi riconosciuti per scavi di terreno argilloso anche in presenza di acqua, "compresi gli oneri di cui al precedente art. 6", che, a sua volta prevede i prezzi per scavi di terreno vegetale, "asciutto o bagnato, anche in presenza di acqua". Per completezza, va rilevato che l'art. 13 individua i prezzi per lo scavo di roccia calcarea.

La Commissione collaudatrice, nella sua Relazione riservata del 18-6-87 (All.) rilevata la tempestività della riserva (pag. 10) e dato atto che gli artt. 10 e 13 E.P., in correlazione con l'art. 6, indivi-

duano i prezzi da corrispondere per scavi anche in presenza di acqua, ha sottolineato che, però, il Cap. Spec. d'App. a pag. 20, 3° capov., stabilisce che per l'ipotesi di presenza di acqua che non sia possibile far defluire naturalmente mediante canali fugatori, debba essere corrisposto all'Appaltatore il sovrapprezzo previsto nell'E.P.: prezzo che, però, viene evidenziato, non c'è (pag. 11).

I collaudatori, quindi, riconoscendo come dovuto tale sovrapprezzo, lo hanno quantificato in. £ i r. e 48.190.000.=, tenendo presente che il livello della falda si era innalzato a 50 + 60 cm. dal piano campagna (p.c.), al momento degli scavi, a causa della notevole piovosità verificatasi fra l'ottobre 83 ed il maggio 84.

Successivamente la Commissione Tecnica (C.T.), nella seduta del 18.3.88 (All.), ha respinto la riserva e le conclusioni dei Collaudatori ritenendo valido quanto asserito dalla D.L. e sostenendo che la dizione "in presenza d'acqua" di cui all'art. 6, ed altri artt. citati, E.P., in mancanza di ulteriore specificazione, è da considerarsi riferita ad ogni ipotesi di scavo in presenza d'acqua da qualunque causa essa derivi, ivi compresa l'acqua di falda, e quindi, anche comprensiva della ipotesi di cui a ...

pag. 20, 3° capov. C.S. d'A.

Ciò premesso, va rilevato che la Commissione Collaudatrice richiama (pag. 11) la relazione geologica, effettuata sul terreno, per incarico dello IACP, dallo studio "3G", che individua, alle pagg. 3 e 6, in m. 2,50 + 3,00 dal p.c. il livello della falda.

Poi, però, la stessa Commissione conclude che "la notevole piovosità verificatasi fra ottobre '83 - Maggio '84 aveva innalzato la falda sino a 50 + 60 cm. dal p.c." (pag. 11).

Tali affermazioni e conclusioni, contenute nella citata relazione del 1987, vanno decisamente respinte, poichè fanno riferimento a fenomeni atmosferici verificatisi in un periodo di poco antecedente a quello nel quale venne effettuata l'indagine geognostica, nella quale si sarebbe certamente evidenziato la detta situazione.

Dalla relazione dello Studio "3G" (All.) si desume, infatti, che essa è stata redatta sulla base di indagini effettuate il 12.6.1984, successivamente, cioè, al periodo (Ottobre '83 - Maggio '84) individuato dai Collaudatori: nel mese di Giugno '84, data di inizio degli scavi ed opere di fondazione, il li vello del tetto della falda era alla individuata profondità di circa m. 3 (V. sondaggi stratigrafici

nn. 1 e 2 e la Sezione geologico tecnica).

La stessa relazione geognostica evidenzia (pag. 3) l'agevole smaltimento, per la natura porosa del terreno, dell'acqua meteorica.

Detto questo appare seriamente dubitabile poter riconoscere quanto asserito dai Collaudatori circa il livello costante della falda.

Va evidenziata, inoltre, la erroneità del richiamo, fatto dai collaudatori (pag. 11), alla pag. 6 della relazione geognostica in quanto si omette di considerare che il primo cpv. di pag. 6 è la prosecuzione dell'ultimo cpv. di pag. 5, ai sensi del quale "la parte più superficiale della falda è di metri - 3,50". Poi si ~~si~~ prosegue, a pag. 6, "gli strati sottostanti ...", chiaramente a questi ultimi indicati. E va anche sottolineato che a dette altezze corrispondono solo "la parte più superficiale della falda", il c.d. tetto, che non è la falda vera e propria individuata tra i 12 ed i 20 m. di profondità (sondaggi strarigrafici nn. 1 e 2 e pag. 3 relaz. geognostica). Nè, infine, si comprende come i collaudatori abbiano potuto asserire che il livello della falda si fosse innalzato a 50 - 60 cm. dal p.c. se non accettando agnosticamente le sole affermazioni dell'impresa (vedi riserva n. 3 corrispondente a quesito n. 3).

Da quanto detto e dimostrato si desume inequivocabilmente che l'Impresa ha eseguito scavi in presenza di acqua tutt'al più per una altezza di cm. 50 (da m. - 3 a - 3,50, piano di posa delle fondazioni): il che collima perfettamente anche con le valutazioni espresse dalla D.L. circa la ^{nu}congiuntà ed il rientro dei detti scavi nella ipotesi di cui all'art.10 E.P. Del resto l'esecuzione di lavori della entità quantificata dall'Impresa (L. 103.553.280) ²sono di tale eccezionalità che certamente Essa non li avrebbe mai eseguiti senza le minime dovute precauzioni ed autorizzazioni da parte della D.L.

Disattendendo completamente, e non si ravvisa nessuna estrema urgenza di esecuzione, ogni norma legislativa e regolamentare e di capitolato speciale di appalto, l'Impresa ha eseguito i lavori senza la preventiva autorizzazione da parte della D.L., prevista tassativamente, peraltro, anche dalla detta pag. 20, 3° cpv., capit. spec., se si dovesse seguire la tesi dei Collaudatori.

Si conclude quindi, sul punto, chiedendo che al quesito venga data risposta negativa, poichè, per quanto detto più sopra, gli scavi eseguiti e relativi compensi rientrano nella previsione di cui all'art. 10, lett. c), E.P., così come ritenuto dalla Dire-

zione Lavori, Commissione Tecnica e dallo IACP con la delibera n. 6141 del 23.3.1988.

In via subordinata, al quesito andrebbe comunque data risposta negativa, anche qualora dovessero ritenersi valide le motivazioni espresse dalla Commissione collaudatrice, in quanto trattasi di scavi non previamente autorizzati con ordine scritto dalla D. L., così come testualmente previsto a pag. 20, 3° cpv., Capit. spec.

In via ulteriormente subordinata e per mero tuziorismo, qualora dovesse riconoscersi comunque un sovrapprezzo per lo scavo fra i m. - 3 e - 3,58, piano di posa delle fondazioni, esso dovrebbe essere determinato ai sensi del 3° cpv. pag. 20, Capit. spec., e cioè, depurato dei 20 cm. previsti, per soli 30 cm.

2) - Con il quesito n. 2 viene chiesta la somma di £. 37.679.250.= per la maggiore spesa sostenuta per l'impiego, nelle fondazioni, di calcestruzzo con cemento pozzolanico e indurente nella quantità di Kg. 4/mc. d'impasto di calcestruzzo.

Il quesito corrisponde alla riserva n. 2 del 2.10.84, inserita nel registro di contabilità (All.), dove viene precisato che è stato utilizzato tale tipo di cemento, con additivo indurente, in sostituzione del tipo previsto in E.P. (artt. 58 e 63), perchè ciò

consentiva la realizzazione delle fondazioni in presenza dell'acqua di falda affiorante. La D.L., in pari data, respinse, nello stesso registro, la detta riserva e successivamente, nella sua Relazione riservata sulle riserve (All.), ne esplicitò i motivi nel senso che "l'impiego di additivi di effetto idrofugo nell'impasto di calcestruzzo di fondazione, non determinando effetti di maggiore resistenza ma solo risparmio di tempi di esecuzione, è da ritenersi di esclusiva convenienza operativa dell'Impresa", che, comunque la riserva era stata espressa successivamente al verificarsi dei fatti.

La Commissione Collaudatrice ha decisamente respinto la richiesta in quanto "iniziativa dell'Impresa non preventivamente autorizzata dalla D.L.; non indispensabile o necessaria per la buona riuscita dell'opera" (pag. 13 rel. Coll.).

Successivamente anche la Commissione Tecnica e lo IACP hanno respinto la riserva (All.).

Le decisioni degli organismi detti sono certamente rispondenti alla normativa generale sulla condotta ed esecuzione delle OO.PP. che prevedono come essenziale il propedeutico ordine scritto della D.L. e/o Amministrazione in caso di variazioni nei lavori e/o materiali, peraltro nella specie assolutamente non

indispensabili o necessari.

Si conclude, pertanto, sul punto chiedendo che al quesito venga data risposta negativa.

3) - Con il quesito n. 3, viene chiesta la somma di £. 109.548.000.= per la maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione di mq. 1.611 di paratie stagne, a forma di "T" rovesce, in legno dello spessore di cm. 5 per la realizzazione delle opere di fondazione dei fabbricati, in luogo dei normali casseri previsti nel Capitolato Speciale di Appalto.

Il quesito corrisponde alla riserva n. 3 del 2.10.84, inserita nel registro di contabilità (All.), dove viene precisato che tali opere si sono rese necessarie a causa della abbondante ed eccezionale piovosità protrattasi sino alla primavera del 1984 che aveva elevato la falda acquifera del terreno a solo 50 - 60 cm. dal p.c.

La D.L., in pari data, respinse, nello stesso registro, la detta riserva e successivamente, nella sua Relazione riservata sulle riserve (All.) ne esplicitò i motivi limitandosi a richiamare le osservazioni esposte per la riserva n. 1 (corrispondente al quesito n. 1), per la evidente interconnessione, ed osservando che, comunque, la riserva era stata espressa successivamente al verificarsi dei fatti.

La Commissione Collaudatrice ha rigettato la riserva con motivazioni non tecniche, ma per il fatto di non aver ricevuto dalla D.L. dettagliati chiarimenti come richiesti (pag. 14 rel. Coll.), omettendo, peraltro, di prendere in considerazione il detto stretto nesso di interdipendenza, sottolineato dalla D.L., fra questa riserva e quella relativa agli scavi in presenza di acqua.

Successivamente anche la C.T. e lo IACP (All.) hanno respinto la richiesta dell'Impresa.

Ciò premesso, va evidenziato che la disamina della questione non può prescindere assolutamente da quella esaminata più sopra sub. 1, che ne costituisce il necessario presupposto.

Ci si rifà, dunque, integralmente, alle considerazioni più sopra svolte, che si abbiano per riportate, circa anche la presenza di acqua fra i m. - 3 e - 3,50 dal p.c.

Ad esse va aggiunta anche la constatazione che i casseri speciali risultano essere di inutile impiego in quanto, considerato che l'altezza dell'acqua, una volta gettato il magrone, spesso mediamente 25 cm., previo aggettamento (per il quale era necessario l'utilizzo di pompe di aspirazione cui si è fatto cenno sub quesito n. 1) - restava in essere sol-

tanto per 25 cm. rispetto al piano di appoggio delle travi di fondazione situate, definitivamente quindi, a m. - 3,25.

E poichè la base della trave di fondazione è alta 40 cm. essa risulterebbe solo parzialmente in acqua e precisamente sporgente per 15 cm.: con l'adozione dei normali casseri, quindi, si sarebbero potute realizzare le fondazioni.

Anche qui va rilevato che per le opere della entità economica (L. 109.548.000) richiesta dall'Impresa - le quali, per inciso, raggiungevano quasi il quinto, unitamente alle altre due precedenti riserve, dello importo originario del contratto -. Essa non ha minimamente ritenuto di dover premunirsi di autorizzazioni o ordini scritti da parte della D.L. - così come testualmente prescritto dalle varie disposizioni di legge, regolamentari e di capitolato speciale di appalto.

Si conclude, pertanto, sul punto chiedendo che al quesito venga data risposta negativa.

4) - Con il quesito n. 4, viene chiesta la somma di L. 62.877.600.= per le maggiori superfici nette, residenziali e non residenziali, ai fabbricati appaltati a forfait, eseguiti secondo gli elaborati grafici contrattuali di progetto, forniti dall'IACP, e

le prescrizioni della Direzione dei Lavori.

Il quesito corrisponde alla riserva n. 4 del 10.4. 1986, inserita nel registro di contabilità (All.), dove viene precisato che la suddetta somma derivava dalla esecuzione di maggiori superfici non residenziali rispetto a quelle massime previste dall'art. 7 D.M. 24.3.1981, ed in particolare di mq. 1644,38'.

La D.L. respinse, nello stesso registro, la detta riserva e, successivamente, nella sua Relazione riservata sulle riserve (All.) ne esplicitò i motivi dichiarando che tali superfici "non danno luogo ai maggiori compensi richiesti, in quanto le opere in elevazione sono contrattualmente contabilizzate a forfait e l'eventuale maggiore onere rientra pertanto nel prezzo di appalto" (rel. D.L. pag. 3).

La Commissione Collaudatrice, rilevata la tempestività della riserva, ha ritenuto di non esprimersi in merito in quanto questione non rientrante tra i propri compiti (pag. 14, rel. Coll.).

La C.T., successivamente (All.), ha respinto, anche questa richiesta, senza motivare specificatamente, ma limitandosi a richiamare le citate relazioni D.L. e Comm. Coll. Anche lo IACP ha respinto la richiesta (All.) con delib. 6/44/1989.

Ciò premesso, in aggiunta a quanto esplicitato dal-

la D.L., deve rilevarsi che la riserva non si fonda su maggiori superfici rispetto alla previsioni progettuali e da contratto, tutte rispettate, ma su maggiori superfici rispetto ai limiti previsti dalla allora vigente D.M. 24.3.1981. Più in particolare l'art. 7, 2° comma, di detto decreto, prevedeva che le superfici nette non residenziali dovevano essere contenute, nel loro complesso, entro il 45% della superficie utile abitabile.

La richiesta appare, in linea di principio, infondata in quanto il rapporto fra l'Impresa e l'Ente Appaltante è regolamentato dal contratto, elaborati grafici, Elenco prezzi, Capitolato Speciale e Disciplinare (di cui vedasi art. 1, ult. c.) d'Appalto. L'impresa, firmando il contratto ha accettato di realizzare, ai prezzi, modalità e condizioni espresse, tutto quanto specificato dagli elaborati grafici.

L'Impresa, peraltro, conosceva, antecedentemente alla partecipazione alla gara di appalto, detti elaborati, sulla base dei quali ha presentato la sua offerta con un ribasso d'asta del 7,51% (All.).

Il rispetto della detta normativa, prevista dal legislatore in linea generale, non può essere oggetto di pretese di qualsivoglia natura da parte della Ditta, ma resta un fatto interno dell'Istituto o, al li

mite, un fatto tra Istituto e Regione.

L'Impresa, invece, come si è detto, ha accettato, trovando la sua piena convenienza, di eseguire i la vori così come individuati in sede di stipuladel con tratto e precedentemente in sede di elaborazione di offerta per la partecipazione alla gara e conseguen- te aggiudicazione.

Diverso, naturalmente, sarebbe stato il caso, e le conclusioni, qualora fossero state realizzate super- fici oltre i limiti progettuali.

Per puro tuziorismo si evidenzia, comunque, che le sup. non resid. previste in progetto, ed eseguite, superano di mq. 22,54^(A2.) il limite individuato nel citato D.M., e non mq. 164,38, come è quantificato dalla Impresa per un importo totale ammontante a £ i r e 4.976.832.= al lordo del ribasso d'asta.

Si conclude, pertanto, sul punto chiedendo che al quesito venga data risposta negativa.

5) - Con i quesiti 5 e 6, vengono, rispettivamente, richieste la somma di £. 3.472.718.= per guardiania giurna e manutenzione nel periodo dall'1/3/86 al 20/3/86; la somma di £. 2.067.615.= per interessi maturati, dal 21.3.86 al 27.9.87, sul rimborso di lire 9.000.000.= effettuato dall'Istituto in data 27.9.87 per la vigilanza notturna del cantiere dall'1/3/86

21/3/86.

Le richieste esulano dalle questioni relative alla collaudazione e non hanno formato oggetto, quanto alla somma di £. 3.472.718.= e £. 9.000.000.=, di apposita riserva in sede di sottoscrizione del certificato di collaudo (All.), come invece asserito a pag. 3 dell'Atto introduttivo dell'arbitrato, essendosi l'Impresa limitata a richiamare le riserve esplicitate nel registro di contabilità di cui sopra; né conseguentemente hanno potuto formare oggetto della Relazione riservata dei Collaudatori e della delibera n. 6141/1988 di approvazione del collaudo. La questione non può formare oggetto di arbitrato sia per quanto detto sia per la sua stessa natura.

Per puro scrupolo difensivo, comunque, va detto che, esaurito il periodo per il quale l'Impresa era tenuta, contrattualmente e legislativamente, anche dopo la ultimazione dei lavori, alla custodia e manutenzione del cantiere, essa ha assicurato tali incombenze per il periodo 1/3/86 - 20/3/86, data di consegna degli immobili al Comune.

Successivamente su richiesta del 14.4.1986 (All.) della EDIL.SAR.TOM., vennero riconosciuti rimborsi spese nella misura di £. 9.000.000.=, in quanto documentati, e pagati il 27.9.1987.

Per quanto riguarda la richiesta di riconoscimento di somme per guardiania diurna e manutenzione essa non era e non è accoglibile'.

La guardiania, infatti, non è stata espletata con guardie particolari giurate, ai sensi della legislazione antimafia, ma da imprecisati operai della Ditta stessa e non è stato mai fornito, da parte della Impresa alcun elemento concreto di valutazione. Come anche mancano elementi di valutazione circa interventi manutentivi eseguiti e, comunque, come risulta dalla citata lettera del 1986, l'Impresa chiede compensi assolutamente non dovuti poichè esulanti dai semplici rimborsi spese che per la natura stessa della prestazione in oggetto possano essere riconosciuti'.

Si conclude, pertanto, sui quesiti 5 e 6 chiedendo che ad essi venga data risposta negativa'.

In via subordinata, per quanto riguarda gli interessi richiesti sul pagamento richiesto essi, trattandosi di prestazione che esula dal contratto di appalto e mancando l'indispensabile pattuizione di entità diverse, possono essere ragguagliati alla sola misura del tasso legale, all'epoca del 5 per cento.

6) ~ Tutte le considerazioni suesposte comportano la richiesta che anche ai quesiti 7 ed 8 venga data

risposta negativa.

Tutto ciò premesso, si conclude, pertanto, chiedendo che l'Ill.mo Collegio Arbitrale voglia respingere tutte le richieste avanzate dall'Impresa EDIL.SAR.TOM., con condanna della stessa alle spese di lite e di funzionamento del Collegio.

Con ogni più ampia riserva, anche in ordine a deposito di ulteriori memorie e repoliche, deposito di ulteriore documentazione, oltre quella allegata, e richiesta di mezzi istruttori.

Brindisi, lì 8.5.1991

Avv. Liborio GRAZIUSO

Si allega: "Atto di significazione e formulazione dei quesiti al Collegio Arbitrale" notificato, contenente in calce mandato; Copia delibera conferimento incarico; Progetto; Contratto d'appalto; Relazione Studio 3G di prospzioni geognostiche; Capitolato speciale e disciplinare di appalto; Elenco prezzi; Stato finale; Certificato collaudo; Registro di contabilità; Riservata del D.L.; Riservata della Commissione Collaudatrice; Tabella pluviometrica; Parere C.F. sulle riserve dell'Impresa; Delibera approvazione

collaudo; Lettera dell'Impresa del 14.4.86 (guardia-
nia); Sviluppi della superficie non residenziale;
Atto di significazione e diffida dell'Impresa Edil.
Sar.Tom.; telegramma Mep.